



RILEVATO FERROVIARIO DI CELLE LIGURE







OSSERVAZIONI E NOTE

Casa della Legalità e della Cultura - Onlus

Osservatorio sulla criminalità e le mafie Osservatorio sui reati ambientali Osservatorio trasparenza e correttezza P.A.

RILEVATO FERROVIARIO DI CELLE LIGURE

La vicenda ebbe inizio con l'accordo stipulato fra Ferrovie dello Stato S.p.A. e Comune di Celle Ligure per variare la destinazione urbanistica del rilevato ferroviario attiguo alla stazione, previsto quale scalo merci, mai realizzato. In cambio della possibilità edificatoria, residenziale, commerciale ed a box, il Comune avrebbe ricevuto in transazione gratuita parte della vecchia sede ferroviaria dismessa antistante l'abitato.

Del ri vene, la chi quota si trovava 10 metri sopra quella di passe e di sedime stradale

Si era intanto costituita la società Ligurcelle Immobiliare s.r.l., fra l'impresa Pietro Pesce S.p.A., Ambrogio Marazzina e Giampaolo Bruschieri, dell'Unione Fiduciaria e della P.M.G., società, tutte, più tardi indicate dalla stampa nazionale quale parti attive nell'operazione c.d. "scalata Antonveneta", condotta da Giampiero Fiorani. Le stesse società e gli stessi soggetti sono altresì citati nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP di Milano, Giudice dott. Clementina Forleo, a carico dello stesso Fiorani ed altri.

La Ligurcelle provvide all'acquisto da Ferrovie del rilevato ferroviario Dalla compravendita fu escluso un edificio destinato a residenza per ferrovieri posto anch'esso sul rilevato.

Allegato 1: Atto costitutivo Ligurcelle Immobiliare s.r.l.

Allegato 2: Articolo "La Repubblica" del 18.10.2005 - Articolo "Il Secolo XIX" 4.11.2005

Allegato 3: Ordinanza Applicativa di Misure Cautelari – pagg. 5, 10, 35, 40, 46

Del rilevato, la cui quota si trovava 10 metri sopra quella di paese e di sedime stradale adiacente, era previsto lo sbancamento, preventivo all'edificazione. Sotto di esso, però, scorreva un torrente, tombinato all'atto della realizzazione della nuova ferrovia (anni '70). La normativa di Piano di Bacino prevedeva il rispetto di una fascia di inedificabilità di 20 metri che, di fatto, impediva la realizzazione progettata. Per tale ragione, la Ligurcelle ottenne dalla Provincia di Savona lo spostamento di 10 metri dell'alveo torrentizio (indicato come "adeguamento") e la riduzione della fascia di rispetto a 3 metri.

regulation disconsissiment, o perfeter di la ministra, non interzioneti all'acquiste, che avrebbero

conta mia e and la locazione. La logge de male prestivamente che altri tenzi potessero procedere

che promere, quindl, sembre carre in reprintente e la sua citarione neil'alte di

Ancera, cultinato "gurcontisce da para venda la fassumendosene eschara responsabilità e

dien i conferazione di importanta della quille relativa al fatto dell'impresa, avente

ciò d'accorde con la parte acquirente) la mette discribidita di pretese di terzi" e " la parte

anguleunte : dichigra innitre cohe non estato i diritti di prelezione a ferrir di chicchessia".

scrim arecular vi, abige are platato pli ciloggi, il car presee medio di vendita in favore dei lavoratori

esa di 51,37, è, al prazzo medio di 55,510 è complicami in una porzione distenda pertinenziale

province l'anche come che il presso di vancite a l'associate tarebbé stata di 3/0/00 € circa,

e deputerono conservare che le la la comi attria comi e prese mesercata propri, una sicula complicamente

and the later supportion recognized religion in a later of the later of the configuration of the conditions

celle allongs, has eninch convince to families occurrent fire to qualities vedove con fielt discre-

une la vecte proprie quanto le funzione di tutale di caregore sociale in atmazione della biggi.

ribeti, esso avience introitato una sermos amaideravole, quilizzabile per ultraieri edificaziona e per

imentamento di consit d'azienda, manapando l'immobile sula sua destinazio. In favore del

subtation of the companies of participation in the contract of the contract of

Chrenuta la reoptietà, la crezes, un le permete cue mor repeva più in alche como la patura

Come gia de la registevano invegacianti imponentali, venuebili da numerosi ser cutti. Acces

La una e prima dell'approvazione dell'intervento edificatorio e della relativa convenzione, la

les recile e cue stanusuro da REI la cara del femovieri. Questo perché-l'impresa stava toà

contante con l'Amministrazione comunale una variante al progetto, continente suche variante al

Allegato 4: Autorizzazione della Provincia all'adeguamento (traslazione) del torrente Allegato 5: Autorizzazione della Provincia alla riduzione delle distanze da 20 m. a 3 m.

interpretazione fusia corretta, essa minurerellas la paracontribi d'Afficio.

degate to tracure dissolute dall'ing. Consil a Mercopolie

linearly R. Anna W. compromises that the fabricación residents esc.

Create 9: Labour 24 12 1995 at 560

Allegated 7: Personne revertale relaceusta all'ance. Victorizzo Leinhardi.

compresentive appare contradditions

Addite there. Camiplie del latorecters many and a co-

Un mese prima dell'approvazione dell'intervento edificatorio e della relativa convenzione, la Ligurcelle aveva acquistato da RFI la casa dei ferrovieri. Questo perché l'impresa stava già trattando con l'Amministrazione comunale una variante al progetto, costituente anche variante al PUC, che prevedeva la demolizione dell'edificio e la sua ricostruzione in accorpamento all'edificazione che stava per essere approvata.

La compravendita è avvenuta in attuazione della procura speciale, rilasciata dall'Amministratore delegato di Metropolis, a vendere gli immobili non strumentali per l'esercizio ferroviario, disciplinati dalla legge 560/93, stipulando i relativi atti a favore dei soggetti aventi diritto. Tali soggetti sono inequivocabilmente indicati dalla predetta legge negli assegnatari, in locazione da oltre un quinquennio, e da altri lavoratori in possesso dei requisiti...per non incorrere nella decadenza dal diritto alla assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Potevano, peraltro, vantare diritti su quell'immobile, anche gli stessi inquilini assegnatari, in possesso dei requisiti, o ultrasessantenni, o portatori di handicap, non intenzionati all'acquisto, che avrebbero potuto mantenere la locazione. La legge esclude tassativamente che altri terzi potessero procedere all'acquisto.

La procura, quindi, sembra usata impropriamente e la sua citazione nell'atto di calcula dell'edificio de devenibre. Non crano

compravendita appare contraddittoria.

Ancora, nell'atto "garantisce la parte venditrice (assumendosene esclusiva responsabilità e ciò d'accordo con la parte acquirente) la ...sua libertà da...diritti o pretese di terzi" e " la parte acquirente (?) dichiara inoltre...che non esistono diritti di prelazione a favore di chicchessia".

Come già detto, esistevano invece diritti inoppugnabili, vantabili da numerosi soggetti.

Non è considerazione di importanza secondaria quella relativa al fatto che l'impresa, avente scopi speculativi, abbia acquistato gli alloggi, il cui prezzo medio di vendita in favore dei lavoratori era di 51.873 €, al prezzo medio di 55.519 € comprensivi di una porzione di terreno pertinenziale circostante. Tenuto conto che il prezzo di vendita a libero mercato sarebbe stato di 300.000 € circa, è doveroso osservare che RFI non abbia conseguito vantaggi propri, ma si sia semplicemente favorito un soggetto, riconoscendogli inesistenti diritti all'acquisto e ad usufruire delle condizioni stabilite per le famiglie dei lavoratori meno abbienti.

Ottenuta la proprietà, la società, in un rapporto che non teneva più in alcun conto la natura

degli alloggi, ha quindi convinto le famiglie occupanti

a rinunciare alla locazione, dietro compenso assolutamente

inadeguato, prospettando l'ineluttabilità della demolizione.

E' lecito ritenere che, esclusi gli ex assegnatari, nessuna parte lesa, compresa la stessa RFI, sia a conoscenza del danno subito. Sembra altresì corretto sostenere che parte lesa sia anche lo Stato, tanto in veste propria quanto in funzione di tutela di categoria sociale: in attuazione della legge, infatti, esso avrebbe introitato una somma considerevole, utilizzabile per ulteriori edificazioni o per ripianamento di deficit d'azienda, mantenendo l'immobile alla sua destinazione in favore dei lavoratori e si è visto, invece, depauperare il patrimonio residenziale in via definitiva. Se tale interpretazione fosse corretta, essa rafforzerebbe la perseguibilità d'Ufficio. allowed at neverthel legalitechica e dei musi. L'affermazione dell'Anuntristrazione significa, cincio.

che tutto il vistigna dell'edificio demolendo, compresa la scale e contengunti anche gli spesso i dei

entri esterell e stato considerato ableabile e nella ricostruzione scala e mun zono stati riaggiurit. In

cogetteali la società operante tolse laro l'incarion, regardo il . volto per l'espera più competiti.

recessivemente al luro ricorso ell'Autorità giudiziaria, gli streti architetti figurio oggetto di gravi

Fra gli abri, "Il Cinadino", quosidisso di Loff, na la dero comunicazione il 24 meggio 2006.

delimidazione e munico, deminorate alla Magistratura e riportere duci l'organi di statico.

un altri simuli escendi, citarefe soche una operazione sa atten scalo merci ferroviario.

Allegato 6: Procura rilasciata dall'ing. Cimoli a Metropolis

Allegato 7: Procura speciale rilasciata all'ing. Vincenzo Lombardi

Jonnie 10-11-12; Relazione A. Reinzinas B.- Convendence

Allegato 8: Atto di compravendita del fabbricato residenziale

Allegato 9: Legge 24.12.1993, n. 560 imperia (encora nell'operazione Fiorani). Al rifium opposite etat probamionisti a faisibleare di cui

The Late 13-14-15-16-17: Lebert second - Ostervall Agrees. It licenses been Articoli di stampe

Liberati gli alloggi, la Società chiese quindi al Comune di poter demolire l'edificio, accorpandone il volume a quello già concesso. Il Sindaco attivò immediatamente la procedura di approvazione, ma prima sostituì l'ingegnere comunale alla responsabilità del procedimento con il geometra dell'Ufficio Urbanistica. L'esame, necessariamente frettoloso, del funzionario che non conosceva la pratica, portò comunque alla redazione di una scheda che denunciava possibili irregolarità progettuali. In effetti, gli elaborati non contenevano alcuna quota dimensionale, non era indicata la dimensione dell'edificio da demolire e da accorpare, non vi era presente alcun calcolo dei volumi e delle superfici di riferimento. La Commissione edilizia, presieduta dall'Assessore all'Urbanistica, non tenne in alcun conto la scheda tecnica e approvò l'intervento, che venne quindi portato all'assenso del consiglio comunale.

Nessun consigliere ebbe ragione di sospettare alcunché, prendendo atto che nelle relazioni progettuali, contenenti la spiegazione dell'intervento, e nella convenzione era scritto che l'accorpamento sarebbe avvenuto a parità di volume con il demolito. L'incomprensione dei consiglieri fu favorita dal fatto che la stessa Ligurcelle provvide a predisporre il testo dell'articolo di PUC da variare, limitandosi ad indicare la possibilità di demolire ed accorpare l'edificio ferrovieri e la conseguente quantità edificatoria totale. Quest'ultima avrebbe dovuto essere pari alla somma del volume dell'edificio già concesso con quella dell'edificio da demolire. Non erano indicati né l'uno né l'altro e il volume totale non corrispondeva affatto a tale somma. Corrispondeva, invece, alla somma dell'edificio già licenziato e dell'edificio ferrovieri moltiplicato per due volte e mezza. Poco dopo l'approvazione fu chiesto al geometra responsabile del procedimento di calcolare l'importo degli oneri di concessione, ragione per cui egli dovette procedere alle verifiche dimensionali. Scoperta l'incongruenza, il tecnico scrisse al Sindaco ed agli assessori all'urbanistica ed ai lavori pubblici, denunciando la concessione all'impresa di un "valore aggiunto" pari a cinque alloggi e 150mq. (in realtà 200mq) di superficie commerciale.

Ci si sarebbe attesa una immediata azione degli amministratori, tesa innanzitutto a verificare la fondatezza della denuncia e quindi una convocazione del consiglio comunale per l'annullamento della delibera e l'espressione chiara della volontà dell'amministrazione. Invece la nota del tecnico

non ebbe seguito e di essa Sindaco ed assessori non fecero cenno alcuno ai consiglieri.

La procedura ebbe seguito con la pubblicazione della delibera e degli allegati progettuali e dalla successiva convocazione di un nuovo consiglio comunale, per il pronunciamento sulle

osservazioni presentate dai cittadini e la definitiva approvazione.

Una di queste osservazioni, presentata da Agenda 21, organismo comunale al quale l'Amministrazione ha assegnato il compito di verificare l'adeguatezza dei provvedimenti comunali con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, denunciava la stessa incongruenza fatta presente dal funzionario. Sindaco ed assessore, come precisato dal geometra, formularono la risposta di rigetto dell'osservazione, ribadendo quanto già contenuto nelle relazioni e nella convenzione: "Il progetto è stato dimensionato... in vista di un recupero della volumetria lorda del fabbricato... Ovviamente ciò comporta un maggior incremento della superficie di riferimento".

Si precisa che il PUC indica come superficie di riferimento la sola superficie abitabile degli alloggi, al netto dei locali tecnici e dei muri. L'affermazione dell'Amministrazione significa, quindi, che tutto il volume dell'edificio demolendo, compresa la scala e conteggiati anche gli spessori dei muri esterni, è stato considerato abitabile e nella ricostruzione scala e muri sono stati riaggiunti. In realtà l'aggiunta appare alquanto maggiore, consistendo nell'equivalente di un altro palazzo.

La modalità di moltiplicare con "artifizi" le possibilità edificatorie, attuata dall'impresa in questione, è stata denunciata anche da un noto studio genovese di architettura, incaricato di progettare e dirigere la conversione residenziale di un imponente complesso industriale dismesso, ad Imperia (ancora nell'operazione Fiorani). Al rifiuto opposto dai professionisti a falsificare gli atti progettuali la società operante tolse loro l'incarico, negando il dovuto per l'opera già compiuta. Successivamente al loro ricorso all'Autorità giudiziaria, gli stessi architetti furono oggetto di gravi intimidazioni e minacce, denunciate alla Magistratura e riportate dagli organi di stampa.

Fra gli altri, "Il Cittadino", quotidiano di Lodi, ne ha dato comunicazione il 24 maggio 2006,

con altri simili esempi, citando anche una operazione su altro scalo merci ferroviario.

Allegati 10-11-12: Relazione A - Relazione B - Convenzione

Allegati 13-14-15-16-17: Lettera geom. - Osservaz. Agenda 21- Memoria tecn.

L'approvazione di un progetto edilizio che non rispetti le norme di Piano urbanistico può avvenire in deroga al Piano stesso o in variante.

L'approvazione in deroga, consentita solamente per le opere pubbliche, non comporta

modificazioni alle norme e l'edificazione risulterà sempre in contrasto con esse.

L'approvazione in variante comporta la contemporanea modificazione delle norme ostative e

l'edificazione risulterà assolutamente conforme al Piano urbanistico variato.

Il progetto assentito consisteva nella "demolizione dell'ex residenza ferrovieri esistente sul piazzale superiore [e] il recupero della superficie di riferimento, ulteriormente incrementata sino alla concorrenza della sua volumetria lorda (parametro non più valido nel vigente PUC) nell'edificio residenziale...", come precisato agli atti.

Non ha importanza quanto e come sia stata incrementata: è importante che abbia subito

l'incremento, che, comunque, è stato enormemente maggiore.

Due norme di Piano, una attinente alla zona interessata dall'edificazione e l'altra da applicarsi per tutto il territorio comunale, imponevano prima e impongono dopo, non essendo state variate, che gli edifici esistenti possano essere demoliti e ricostruiti senza incremento della superficie di riferimento.

Ne consegue che l'approvazione del progetto non sia avvenuta in variante ma in deroga al

ano in questione e di una marva presenta de l'interrappente fu tobo e la chiusura fiaperta.

Maria, comportando un onere dopres di contra constitución de affaito pyramina.

Secondo lugge l'autorizzazione na salezza il piano in più avrebbe dovero a evenire in

il gruppe consiliare di opposizione decimanto l'escondubilità dell'ures, ambitures fra duc-

Chabil e tramina i lavore la franciale comunicò i raictoria della esondabilità,

hashezguerna imposa l'esecuzione di sa desea persennimente alla a Lacente sua la pubblica, via

Priorde dell'apitato, a confenimenta confenimenta confenimenta di tracinazione e ari impolimento del

dent, che a carbbe rese impossibile l'actanza, sur son fu escoltata. Scrisse allera alla Provincia di

cross all'approvazione, ancora in variante al PUC,

Piano, procedura non consentita dalla legge.

Allegato 18: Norme di PUC

Allegato 26: Researche tecnica

A lighted 22 I must della Provincio

and the corresponding maicha.

Allegato 19: D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

Control 21 - Commenta administrationi alla abancamento

Iniziati i lavori ed effettuato lo sbancamento del rilevato, ci si accorse che l'impresa lo aveva spudoratamente realizzato ad una quota inferiore di oltre 4 metri rispetto a quella di progetto, e da essa aveva costruito le fondamenta ed aveva innalzato i setti divisori esattamente corrispondenti a quelli previsti per i piani superiori. Si trattava, infatti, con tutta evidenza, di un piano aggiuntivo non approvato. Il tecnico comunale sospese i lavori, chiedendo le ragioni dell'operato, anche per smentire "in modo categorico le voci secondo cui l'abbassamento del piano di fondazione della struttura sarebbe invece finalizzato alla realizzazione di un piano sotterraneo non previsto in progetto e, ancor peggio, che nuovi box sarebbero già stati promessi in vendita". L'impresa rispose che il maggior sbancamento era dovuto al fatto che, durante lo scavo, si era riscontrata una consistenza del terreno inferiore a quella prevista ed era stato necessario approfondire fino al raggiungimento di strati più compatti. Una relazione geologica allegata confermava bensì l'esigenza dichiarata, ma relativamente ad un solo fronte di 22 metri e non per tutta la lunghezza del mostruoso edificio, che è di 132 metri. Non sono, comunque, accettabili giustificazioni successive: l'impresa avrebbe dovuto avvertire il Comune dell'imprevisto, chiedendo l'autorizzazione ad una variante esecutiva.

Nel frattempo, però, l'Amministrazione iniziò una trattativa con l'impresa per l'esecuzione proprio del piano aggiuntivo. Il tecnico comunale impose la chiusura della parte edificata senza autorizzazione ed il suo interramento.

Giunta a compimento la trattativa, si pervenne all'approvazione, ancora in variante al PUC, del piano in questione e di una nuova convenzione. L'interramento fu tolto e la chiusura riaperta.

Secondo legge l'autorizzazione ad edificare il piano in più avrebbe dovuto avvenire in sanatoria, comportando un onere doppio di concessione; cosa che non è affatto avvenuta.

Il gruppo consiliare di opposizione denunciò l'esondabilità dell'area, racchiusa fra due torrenti, che avrebbe reso impossibile l'assenso, ma non fu ascoltata. Scrisse allora alla Provincia di Savona, competente in materia.

Giunti a termine i lavori, la Provincia comunicò l'esistenza della esondabilità; successivamente impose l'esecuzione di un dosso trasversalmente alla adiacente strada pubblica, via principale dell'abitato, a contenimento dell'eventuale onda di tracimazione e ad impedimento del suo flusso nel piano sottostante.

Allegato 20: Relazione tecnica

Allegato 21: Richiesta giustificazioni allo sbancamento

Allegato 22:Lettera della Provincia

Tream 23-24-25 Articoll sequestro

Durante l'esecuzione emersero innumerevoli difformità costruttive, fra le quali uno spostamento del torrente maggiore di quello assentito, con l'esecuzione di un tracciato in cunicolo con andamento ad "S" non raccordato ed altezza di sezione pari a 1,60 m. rispetto ai 2 m di progetto, una distanza dell'edificio dal torrente inferiore ai 3 m consentiti, l'espansione della costruzione verso la strada. Per tali ed altre ragioni, indagate dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Genova, si pervenne a successivi sequestri del cantiere.

Emerse in questo periodo un'altra irregolarità nell'approvazione dell'edificazione, consistente nel fatto che il volume di progetto assentito risultava superiore anche all'indicazione del PUC variato, che già conteneva la già citata moltiplicazione per due volte e mezza, non essendo stati conteggiati dei locali di servizio (18 cantine) che la legge ed il Piano urbanistico impongono di

Elizatio cio, il gruppo consiliare lia personita e caposto al Prefetto di Savona, alle Procura della

attribuire alla superficie di riferimento.

Repubblicas cul ella Conte dei Conti.

Contrariores el compose pagriso a carrico dell'esperiment

Le convenzioni approvate prevedevano che l'esecuzione dell'edificio e delle opere di irbanizzazione avvenissero contestualmente e che l'agibilità venisse rilasciata alla consegna delle irbanizzazioni stesse. Al termine dei lavori, però, le opere previste nelle convenzioni, per un onere di 1.500.000 € circa, non erano nemmeno cominciate. Il Sindaco portò all'approvazione del consiglio, ottenendola, una nuova convenzione che prevedeva il rilascio dell'agibilità anche in assenza delle opere, con il versamento di fideiussioni di pari importo da parte del soggetto attuatore. I'rascorsi alcuni mesi, il gruppo consiliare di opposizione, venuto a conoscenza che la convenzione, inspiegabilmente, non era mai stata sottoscritta dall'impresa e che quindi, essendo le precedenti state annullate, i rapporti fra le parti non erano più regolati e garantiti da alcuna fideiussione, scrisse al Sindaco, denunciando altresì l'aggravio arrecato al Comune dallo spostamento del torrente da suolo privato a suolo pubblico, per interessi privati, con conseguente sua demanializzazione e attribuzione di canone annuo a carico dell'ente locale.

In un momento in cui più forti forozo le pressioni della stanua, dell'opinione pubblica e

Di tutto ciò, il gruppo consiliare ha presentato esposto al Prefetto di Savona, alla Procura della

Repubblica ed alla Corte dei Conti.

In un momento in cui più forti furono le pressioni della stampa, dell'opinione pubblica e dell'opposizione consiliare, il Sindaco precisò doversi distinguere fra le responsabilità politiche e quelle tecniche, da attribuirsi ai funzionari. Tolse quindi la responsabilità del procedimento al geometra comunale (quello che aveva denunciato la moltiplicazione dei volumi), gli tolse la qualifica di Direttore di Area e gli annunciò il trasferimento ad altro Ufficio. Il funzionario si oppose al trasferimento e la Giunta, investita del problema, dichiarò il proprio dissenso dal provvedimento. Il funzionario ha fatto ricorso alle vie giudiziali.

aUna elementario appliuntiva del communi preliminare di vendita stabiliva che, nel caso in cui la cendita non como aeguito, la Lugaronile aver les verseto al contraceste, oltre al rimburso degli milosol comisporti, um sommos a titolo di manione di danni peri a circa un terzo del costo idfilmmobile.

Cità insospretti gli organi di polizia tributaria, che, a seguito di indagine, accertarono l'evasione. iscale relativa an un consideravole pagamento "to tero" della cifra petude con egni ecquirente.

Notice di sumpe riferirono che teli sompo esser coeffuite a Loci-

Per la compervendità del fabbricato fenoviari è stato denunciato l'avv. Sergio dianchi, residente del code della "Pesce Pietro" e maministratore della PMG, avereto egli paparo con esegni della Battea Papolare di Lodi, da lai firmati, gli inquilità indotti a lanciare gli alloggi in

L'Ufficie Politiche Abitativa e Lavori Pubblici della Regione Liguria, in essure del problema. lo ha faquativito nelle disposizioni della legge 560/93, indicando la competenza del solo ente Renasse

thenesse de la registrato, che starcibbe ancora chendendo una azione promossa delle parti lese, ivi compresso la registrato, che starcibbe ancora chendendo una azione promossa delle parti lese, ivi compresso la registrato di contrata.

Una clausola aggiuntiva del contratto preliminare di vendita stabiliva che, nel caso in cui la vendita non avesse seguito, la Ligurcelle avrebbe versato al contraente, oltre al rimborso degli anticipi corrisposti, una somma a titolo di rifusione di danni pari a circa un terzo del costo dell'immobile.

Ciò insospettì gli organi di polizia tributaria, che, a seguito di indagine, accertarono l'evasione fiscale relativa ad un considerevole pagamento "in nero" della cifra pattuita con ogni acquirente.

Notizie di stampa riferirono che tali somme erano confluite a Lodi.

Allegato 27: Contratto preliminare di Compravendita

RHEVATOFERROVIARIO

Per la compravendita del fabbricato ferrovieri è stato denunciato l'avv. Sergio Bianchi, Presidente del c.d.a. della "Pesce Pietro" e amministratore della PMG, avendo egli pagato con assegni della Banca Popolare di Lodi, da lui firmati, gli inquilini indotti a lasciare gli alloggi in locazione.

L'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici della Regione Liguria, in esame del problema, lo ha inquadrato nelle disposizioni della legge 560/93, indicando la competenza del solo ente

società a ce più tarin indicate dalla statopa nazionale quale perti attiva nell'operazione c.d.

"sezian e convencta", condotta de Chemplero Fresen, Le stesse socicià è gli stessi soggetti sono

simul citati dell'ordinanta applicative di un un seculari concesa dal GIP di Milano, Giudica dott.

de asservant en deficio destinato a residenza de le conseri posto anch'esso sul rilevato.

Hornist Landson California (Inc.) (1975) (1975) - Especial California (1975)

La logoresila provvide all'acquisto de cereve del rilevate ferroviscio Dalla compravendita

alienante.

S.EA. A chargo Marazzina e Communication and

Clarecarine Ferdeo, a carico dello atesso Fioresse di Uni-

Dispute the form of the first of the second transfer of the second t